

Codice A1817A

D.D. 8 luglio 2016, n. 1716

Nulla osta ai soli fini idraulici per la manomissione del sedime stradale con taglio dello stesso per allaccio rete elettrica su area demaniale del Lago Maggiore inerente l'area censita al N.C.T. mapp. 27 del Fg. 4 del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO). Richiedente: Sig. Domenico Indelicato in qualita' di Presidente dell'Associazione "Amici del Lago Maggiore".

In data 14/06/2016 prot. 4215 (prot. di ricevimento n. 27847/A1817A del 24/06/2016) il Sig. Domenico Indelicato in qualità di Presidente dell'Associazione "Amici del Lago Maggiore", ha presentato la richiesta per la manomissione del sedime stradale con taglio dello stesso per allaccio rete elettrica su area demaniale del Lago Maggiore inerente l'area censita al N.C.T. mapp. 27 del Fg. 4 del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO).

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Domenico Indelicato in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici l'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità dell'intervento con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché al Sig. Domenico Indelicato in qualità di Presidente dell'Associazione "Amici del Lago Maggiore", possa essere rilasciata l'autorizzazione per la manomissione del sedime stradale con taglio dello stesso per allaccio rete elettrica su area demaniale del Lago Maggiore inerente l'area censita al N.C.T. mapp. 27 del Fg. 4 del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO).

L'occupazione dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) il taglio dovrà essere realizzato previa verifica delle eventuali infrastrutture presenti all'interno della piattaforma stradale al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;

- 2) l'esecuzione dell'intervento e lo smaltimento del materiale dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti e dovrà essere ripristinata la sede stradale;
- 3) il Sig. Domenico Indelicato è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 4) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole